

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 238/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 per quanto riguarda la validità dei certificati di autenticità per le carni bovine di alta qualità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, che stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità ⁽²⁾ ha modificato il metodo di gestione del contingente aperto dal regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio ⁽³⁾ passando dal metodo dell'esame simultaneo al metodo di gestione «primo arrivato, primo servito». Poiché nell'ambito del metodo di gestione «primo arrivato, primo servito» di tale contingente non vi sono più titoli di importazione con validità limitata al 30 giugno di ciascun anno di importazione, è opportuno eliminare il limite del 30 giugno per la validità dei certificati di autenticità. Occorre invece stabilire un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del rilascio di detti certificati, in linea con gli altri contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità.
- (2) Per motivi di chiarezza, è necessario indicare tra i requisiti che consentono alle merci di beneficiare del contingente tariffario preferenziale stabiliti dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 i bovini contemplati dalla classificazione unionale delle carcasse e quindi ammessi a produrre «carni bovine di alta qualità».
- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012.

(4) Per motivi di certezza del diritto, il nuovo periodo di validità dei certificati di autenticità non deve applicarsi ai certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 è così modificato:

1) all'articolo 3, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. La validità del certificato di autenticità è di tre mesi dalla data del rilascio.»;

2) all'allegato II, la nota in calce 1 è sostituita dalla seguente:

«⁽¹⁾ ai fini dei presenti requisiti, le giovenche e i manzi sono i "bovini", quali definiti nell'allegato III, parte IV, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, che corrispondono rispettivamente alle categorie E e C quali definite nell'allegato V, parte A, del medesimo regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica ai certificati di autenticità rilasciati a decorrere dalla sua data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'8.6.2012, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1.